



# CITTÀ DI TREIA

## (Provincia di Macerata)

Ufficio del Sindaco

---

**ORDINANZA N. 12 DEL 07-04-2023**

**Reg. generale n. 63 del 07-04-2023**

---

<b>Oggetto:</b> PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 22 APRILE 2023
---

### IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Comune di Treia è inserito nella zona climatica D dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192"*;
- il Ministero della Transizione Ecologica con il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022 ha previsto, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento;
- il Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022, riduce di 15 giorni, limitatamente alla stagione invernale 2022-2023, il periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica D a un orario massimo di 11 ore giornaliere (comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno) tra l'8 ottobre ed il 7 aprile;
- per quanto concerne gli impianti termici di climatizzazione non alimentati a gas naturale rimangono in vigore le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013 (periodo di accensione dal 1° novembre al 15 aprile, con durata giornaliera di 12 ore);

RICHIAMATI:

- l'articolo 1 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022 che prevede: *"di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria"*;
- l'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 74/2013 che prevede: *"in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita ....."*;

CONSIDERATO che:

- sebbene il suddetto contesto normativo evidenzia la finalità del conseguimento della massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda anche attraverso la limitazione del periodo di esercizio degli impianti termici di climatizzazione, permangono, tuttavia, condizioni meteo caratterizzate da temperature minime sensibilmente inferiori alla media stagionale, con previsioni meteorologiche che non ipotizzano miglioramenti nel breve periodo;
- tali condizioni climatiche non consentono, nel prossimo periodo, il raggiungimento di adeguate temperature negli edifici e che rendono pertanto opportuna l'accensione degli impianti di riscaldamento oltre il ciclo di legge;

RITENUTO, quindi :

- in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 383/2022 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del medesimo decreto, di autorizzare l'accensione degli impianti termici alimentati a gas naturale, in tutti gli edifici pubblici e privati ricadenti nel territorio comunale, dall'8 al 22 aprile 2023, per n. 5,5 ore giornaliere nell'orario compreso tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. n. 74/2013 ed ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto, di autorizzare l'accensione degli impianti termici non alimentati a gas naturale, in tutti gli edifici pubblici e privati ricadenti nel territorio comunale, dal 16 al 22 aprile 2023, per n. 5,5 ore giornaliere nell'orario compreso tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;

VISTO l'art. 90 del decreto legislativo 267/2000;

### AUTORIZZA

- in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 383/2022 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del medesimo decreto, **l'accensione degli impianti termici alimentati a gas naturale**, in tutti gli edifici pubblici e privati ricadenti nel territorio comunale, **dall'8 al 22 aprile 2023**;
- in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. n. 74/2013 ed ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto, l'accensione degli **impianti termici non alimentati a gas naturale**, in tutti gli edifici pubblici e privati ricadenti nel territorio comunale, **dal 16 al 22 aprile 2023**;

per n. 5,5 ore giornaliere, anche frazionate, nell'orario compreso tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno e nel rispetto dei limiti di temperatura di cui all'art. 1, comma 7 del D.M. n. 383/2022 (riduzione di 1° dei valori indicati all'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 74/2013);

### DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune al fine di garantirne la tempestiva divulgazione.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti all'Organo Giudiziario Amministrativo (TAR Marche), entro 60 (sessanta) gg., o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) gg. dalla notifica della presente mediante affissione all'albo comunale.

IL SINDACO  
*Franco Capponi*